

# **REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI ROMA**

## **Art. 1 Principi generali**

Il presente regolamento disciplina le progressioni verticali per i dipendenti del Comune di Roma con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del personale del Corpo di Polizia Municipale.

Le selezioni per la progressione verticale avvengono nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente con particolare riferimento alla necessità di dare adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento, in modo da garantire l'imparzialità, l'economicità e celerità di espletamento.

Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.

## **Art. 2 Carattere della selezione**

Le selezioni per la progressione verticale sono indette con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Risorse Umane.

I relativi bandi sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Roma.

L'avviso della relativa indizione è, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale "Concorsi".

Ciascun bando procedurale dovrà indicare i seguenti elementi essenziali:

- a) il numero dei posti del profilo professionale da ricoprire, i requisiti di ammissione generali previsti dalla legge e quelli speciali indicati nel presente Regolamento;
- b) il termine per la presentazione della domanda di ammissione e le relative modalità;

- c) l'indicazione dei titoli valutabili e lo specifico punteggio da attribuire agli stessi;
- d) l'indicazione dei titoli di preferenza per dirimere eventuali posizioni ex aequo in conformità alla vigente normativa concorsuale;
- e) le modalità di espletamento del corso di formazione con l'indicazione delle ore di frequenza necessarie per l'ammissione alla successiva prova d'esame;
- f) le materie specifiche su cui verteranno le prove d'esame che dovranno essere quelle oggetto del corso;
- g) l'eventuale preselezione e le modalità di espletamento della stessa.

### **Art. 3**

#### **Caratteri del percorso selettivo**

Per l'accesso alla progressione verticale verso la categoria C, è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore, nonché un'anzianità di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di almeno cinque anni nella categoria B della stessa famiglia professionale del posto oggetto di progressione.

Per l'accesso alla progressione verticale verso la categoria D è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore, nonché un'anzianità di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di almeno cinque anni nella categoria C della stessa famiglia professionale del posto oggetto di progressione.

In entrambe le progressioni verticali, qualora sia intervenuto il riallineamento (c.d. mobilità orizzontale), l'anzianità di servizio maturata nel profilo professionale di appartenenza, formalmente rivestito dal dipendente all'atto del riallineamento medesimo viene considerata come maturata nel nuovo profilo professionale attribuito.

Tali progressioni si effettueranno:

- per la progressione alla categoria C:
  - corso della durata di 40 ore, titoli e colloquio concernente le materie oggetto del corso;
- per la progressione alla categoria D:
  - corso della durata di 60 ore, titoli, prova scritta e colloquio concernente le materie oggetto del corso.

I succitati corsi verteranno sulle materie attinenti allo specifico profilo professionale da ricoprire.

La frequenza al corso è obbligatoria. A tal proposito l'obbligo di partecipazione al corso si intende assolto con una frequenza pari almeno all'80% della durata del corso stesso.

#### **Art. 4** **Valutazione dei titoli**

La valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari, si effettua e viene resa pubblica, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Roma, secondo le seguenti modalità:

- per le progressioni alla categoria C dopo il corso e prima del colloquio;
- per le progressioni alla categoria D, dopo la prova scritta e prima che si dia inizio alla correzione degli elaborati.

I titoli sono valutabili nel modo seguente:

**TITOLI DI SERVIZIO: ATTRIBUIBILE UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 6/10.**

1. Valutabile il periodo corrispondente all'intero servizio effettivamente prestato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella stessa famiglia professionale oggetto della progressione e nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della progressione;  
per ogni anno di servizio **punti 0.20**
2. E' valutato al 50% rispetto al punteggio di cui al precedente punto, il servizio prestato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della progressione in altra famiglia professionale del posto oggetto di progressione;

**I periodi valutabili sono rapportati ad anni, tenendo conto delle frazioni superiori a sei mesi trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite.**

**TITOLI DI CULTURA: ATTRIBUIBILE UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 4/10.**

1. Titoli di cultura di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione alla progressione verticale attinente al profilo professionale oggetto della progressione;

**punti 1.50**

2. Titoli di cultura di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione alla progressione verticale non attinente al profilo professionale oggetto della progressione;

**punti 1.00**

3. Abilitazioni professionali attinenti al profilo professionale oggetto di progressione;

**punti 0.50**

4. Titoli di specializzazione e corsi di perfezionamento post-universitari attinenti al profilo professionale oggetto della progressione.

**punti 0.50**

5. Titoli di specializzazione e corsi di perfezionamento post-universitari non attinenti al profilo professionale oggetto della progressione.

**punti 0.30**

**Nella valutazione dei titoli non si terrà conto del titolo di studio e del periodo di servizio che costituiscono requisito di partecipazione alla procedura di progressione verticale.**

**Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.**

Nei singoli bandi delle procedure di progressione verticale saranno indicate le tipologie di titoli valutabili in relazione ai profili professionali da ricoprire.

I candidati che vogliono richiedere un riesame del punteggio attribuito dalla Commissione Esaminatrice nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari, possono produrre istanza di riesame alla medesima Commissione entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'elenco generale di valutazione titoli.

Le istanze di riesame prodotte oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla Commissione Esaminatrice.

### **Art.5**

#### **Prove d'esame**

In entrambe le progressioni le prove d'esame verteranno sulle materie oggetto del corso.

Nella progressione verticale alla categoria C la prova orale si intende superata per tutti i candidati che conseguano una votazione di almeno 7/10.

Nella progressione verticale alla categoria D la prova scritta consiste nella somministrazione di un gruppo di non meno di 5 domande con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda tra le quali il candidato dovrà indicare la risposta corretta e svolgere in merito un commento sintetico.

Nella progressione verticale alla categoria D la prova scritta e quella orale si intendono superate per tutti i candidati che conseguano in ciascuna prova una votazione di almeno 7/10.

Per entrambe le progressioni la prova orale avrà ad oggetto le materie del corso di formazione.

### **Art. 6**

#### **Graduatoria di merito**

La graduatoria di merito viene formata dalla Commissione Esaminatrice secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella prova/prove d'esame e nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito di cui sopra è approvata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Risorse Umane e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roma.

Tale graduatoria potrà essere utilizzata, per un tempo non superiore a tre anni, decorrente dalla data di pubblicazione, per la copertura di ulteriori posti che si rendessero disponibili fatta, eccezione per i posti trasformati o istituiti successivamente all'approvazione della graduatoria stessa.

### **Art. 7** **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui al D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni e quelle contenute nel Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi presso il Comune di Roma.